



ALMA MATER STUDIORUM | AREA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DEL PERSONALE

IL RETTORE

OGGETTO: Bando per l'avvio della procedura valutativa di professoresse e professori, di ricercatrici e ricercatori, finalizzata all'attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell'art.6, comma 14 della legge n. 240 del 30/12/2010 – Seconda Sessione 2024

Premesso che le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali previste dal DPR n. 232 del 15/12/2011 sono sottoposti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della legge n. 240/2010, ad una procedura valutativa;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11/07/1980;

Vista la Legge n. 168/1989;

Visto l'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010, con il quale è stata introdotta la procedura di valutazione ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ricercatori di ruolo;

Visto l'art. 8 della Legge n. 240/2010, nel quale si prevedeva l'adozione di un Regolamento per la revisione della disciplina del trattamento economico delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori universitari;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15/12/2011 contenente il Regolamento per la disciplina del trattamento economico delle professoresse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della Legge n. 240/2010;

Vista la legge n. 205/2017, art. 1 comma 629, in base al quale, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31/12/2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e dei ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della Legge n. 240/2010 e disciplinato dal Regolamento contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15/12/2011, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto;

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, emanato con Decreto Rettorale repertorio n. 61 del 20/01/2017,



modificato con Decreto Rettorale repertorio n. 795 del 31/05/2018 e integrato altresì con le modifiche introdotte dal Decreto Rettorale repertorio n. 1095 del 07/09/2020;

Richiamato l'art. 2, comma 5, del Regolamento n. 61/2017 che prevede lo svolgimento di due sessioni valutative per ciascun anno solare;

Accertato che i docenti presenti nell'elenco allegato hanno maturato l'anzianità richiesta per l'attribuzione della classe stipendiale superiore come previsto dal citato Regolamento;

Considerato che in base alle disposizioni del Regolamento n. 61/2017 sono bandite in ciascun anno solare due sessioni valutative tramite decreto rettorale e in particolare la seconda sessione riguarda i docenti che hanno maturato il requisito di anzianità entro la data del 31 luglio dell'anno in corso;

DECRETA

Di emanare il presente bando per l'avvio della procedura valutativa di professoresse e professori, di ricercatrici e ricercatori, finalizzata all'attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 240/2010 – seconda sessione 2024.

Il bando e l'elenco dei docenti e delle docenti che hanno diritto a partecipare alla presente tornata valutativa sono pubblicati sul sito di Ateneo alla pagina:

<https://bandi.unibo.it/s/apos6/secondaprogreconomicavalutativadocenti2024>

Art. 1 – Requisiti oggettivi necessari per partecipare alla procedura

1. Hanno diritto a partecipare alla procedura le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori di ruolo che abbiano maturato, secondo le modalità previste dall'art. 2 del DPR 232/2011 e dalla legge 205/2017, l'anzianità necessaria per l'inquadramento nella classe stipendiale superiore alla data del 31/07/2024.

2. L'elenco delle matricole dei docenti e delle docenti aventi diritto è allegato al presente bando e visualizzabile sul sito di Ateneo alla pagina:

<https://bandi.unibo.it/s/apos6/secondaprogreconomicavalutativadocenti2024>

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla procedura valutativa va presentata esclusivamente tramite la procedura on line, a pena di esclusione, accedendo con le proprie credenziali istituzionali al link:

<https://bandi.unibo.it/s/apos6/secondaprogreconomicavalutativadocenti2024>



Art. 3 – Termini per la presentazione della domanda

1. La domanda va inviata tramite la procedura on line **entro le ore 15:00 del giorno 25 novembre 2024** secondo le modalità indicate nell'art. 2 del presente bando.
2. La procedura consente la riapertura della domanda già inviata, per eventuali modifiche/integrazioni. In caso di riapertura, la domanda precedentemente inviata si intende ritirata. Pertanto, la/il candidata/o per partecipare alla sessione valutativa dovrà nuovamente inviare la domanda modificata entro il termine sopra indicato, a pena di esclusione dalla procedura.
3. **La domanda salvata e non inviata** nei termini previsti per la presentazione della domanda, **non consente la partecipazione alla procedura**. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'art. 12.

Art. 4 – Requisiti di merito richiesti ai fini della presentazione della domanda e ai fini della valutazione positiva

1. La valutazione si svolge con le seguenti modalità:
 - Verifica dei requisiti minimi per la presentazione della domanda (art. 5);
 - Verifica dei requisiti di didattica, di ricerca e gestionali:
 - a) Requisito relativo all'attività didattica (art. 6);
 - b) Requisito relativo all'attività di ricerca (art. 7);
 - c) Requisito relativo all'attività gestionale (art. 8).

Il requisito relativo alle attività gestionali sarà valutato solo nel caso in cui il candidato si trovi, con riferimento alle attività di ricerca svolte, nella condizione prevista dall'art. 8.

2. La posizione di ciascuna/ciascun candidata/o rispetto ai requisiti sopra specificati sarà visualizzabile nell'applicativo online per la presentazione della domanda di partecipazione, ferma restando la possibilità, in relazione a ciascun elemento oggetto di valutazione, di integrare i dati resi disponibili nell'apposito campo note.
3. Dovranno invece essere autocertificate le informazioni riguardanti l'aggiornamento del sito web personale di cui all'art. 5 e la specifica tipologia cui appartengono i lavori scientifici valutabili, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
4. Le/i candidate/i che nel triennio di riferimento, indicato negli articoli successivi, abbiano svolto la propria attività istituzionale in tutto o in parte presso altri Atenei, potranno, nello stesso applicativo, nel campo note, autocertificare in maniera sintetica l'attività ivi svolta, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Requisiti minimi per la partecipazione alla procedura valutativa



1. Le/i candidate/i di cui all'art. 1 sono ammesse/i alla fase valutativa solo se in possesso di tutti i seguenti requisiti minimi:

1. Aver inserito per l'anno accademico in corso il programma di tutti i corsi di cui si è titolari nella sezione didattica, voce "Insegnamenti", del sito web personale; la/il candidata/o potrà autocertificare il rispetto di tale requisito. Per le ricercatrici ed i ricercatori universitari tale requisito verrà valutato solo se titolari di attività didattica.
2. Aver inserito per l'anno accademico in corso l'orario di ricevimento nella sezione apposita del sito web personale; la/il candidata/o potrà autocertificare il rispetto di tale requisito.
3. Aver regolarmente compilato e chiuso, con relativa controfirma del responsabile della struttura, entro il termine di presentazione della domanda di cui all'art. 3, i registri delle lezioni in AlmaRegistri per il triennio accademico 2021/2022-2022/2023-2023/2024.
Per le ricercatrici e i ricercatori universitari tale requisito verrà valutato solo se titolari di attività didattica.
Le/i candidate/i che abbiano avuto insegnamenti nelle Scuole di Specializzazione mediche, dovranno aver compilato e chiuso, con relativa controfirma del responsabile della struttura, entro il termine di presentazione della domanda di cui all'art. 3, i registri del triennio accademico 2020/2021-2021/2022-2022/2023. Il medesimo triennio si riferisce anche alle Scuole di Specializzazione non mediche e ai corsi sfasati di un anno rispetto all'anno accademico ordinario.
4. Aver regolarmente compilato e chiuso, con relativa controfirma del responsabile della struttura entro il termine di presentazione della domanda di cui all'art. 3, i consuntivi delle attività in AlmaRegistri per il triennio accademico 2021/2022-2022/2023-2023/2024.
Per le attività svolte nelle Scuole di Specializzazione mediche, le/i candidate/i dovranno aver compilato e chiuso, con relativa controfirma del responsabile della struttura entro il termine di presentazione della domanda di cui all'art. 3, i consuntivi del triennio accademico 2020/2021-2021/2022-2022/2023. Il medesimo triennio si riferisce anche alle Scuole di Specializzazione non mediche e ai corsi sfasati di un anno rispetto all'anno accademico ordinario.
5. Aver completato, entro la scadenza indicata dall'Ateneo (1°marzo 2024), l'inserimento nel Catalogo Iris dei dati relativi alla propria produzione scientifica. La suddetta scadenza è stata comunicata con email dedicata il 29 gennaio 2024 (31 gennaio 2024 con versione inglese), e successivi promemoria il 12 e 26 febbraio 2024.

2. Le/i candidate/i in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5 saranno valutate/i positivamente solo se in possesso anche dei requisiti di didattica, di ricerca e gestionali previsti dal Regolamento.

3. Il mancato possesso dei requisiti minimi equivale a valutazione negativa di cui all'art. 12.

Art. 6 – Requisito relativo all'attività didattica



1. Professoresse e professori di I e II fascia: Il requisito relativo alla didattica prevede lo svolgimento complessivo, per il triennio accademico 2021/2022-2022/2023-2023/2024, di almeno il 90% del compito didattico previsto dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005 (vale a dire n. 120 ore annue di didattica frontale per le professoresse e i professori a tempo pieno e n. 80 ore annue di didattica frontale per le professoresse e i professori a tempo definito). In alternativa, nel caso in cui siano stati affidati compiti didattici per un ammontare di ore inferiore, la/il candidata/o deve aver svolto almeno il 90% delle ore complessivamente assegnate in fase 1 della programmazione didattica come compito didattico primario.

Per le Scuole di Specializzazione di area medica verrà preso in considerazione il triennio accademico 2020/2021-2021/2022-2022/2023. Il medesimo triennio si riferisce anche alle Scuole di Specializzazione non mediche e ai corsi sfasati di un anno rispetto all'anno accademico ordinario.

2. In entrambi i casi sopra descritti, il requisito del 90% è da intendersi al netto delle riduzioni e della didattica equivalente previste per ciascun anno accademico nelle Linee di indirizzo sulla programmazione didattica deliberate dagli Organi di Ateneo e regolarmente inserite, per l'anno accademico di riferimento, nell'applicativo della programmazione didattica e risultanti dal relativo sistema informativo.

3. Le ore effettivamente svolte sono verificate sui registri delle lezioni in AlmaRegistri debitamente sottoscritti dalla/dal candidata/o e controfirmati dal responsabile della struttura, ad eccezione delle ore svolte nel quadro di Master e Dottorati per le quali farà fede quanto indicato nel consuntivo delle attività in AlmaRegistri sottoscritto dalla/dal candidata/o e controfirmato dal responsabile della struttura.

3 bis. Per il calcolo della percentuale del compito didattico di cui al comma 1, si prendono in considerazione a denominatore e numeratore le misure descritte di seguito:

Il carico di ore assegnato (denominatore) è calcolato sommando le seguenti voci, in sequenza, fino al raggiungimento o superamento di quota 120 ore/anno (80 per i tempi definiti):

- 1) Le ore assegnate come carico didattico, cosiddetta "copertura 01", (comprese riduzioni e didattica equivalente);
- 2) Le ore assegnate per i Dottorati di ricerca;
- 3) Le ore assegnate come affidamento ulteriore, cosiddetta "copertura 12", (comprese riduzioni e didattica equivalente);
- 4) Le ore assegnate nei Master.

N.B: il valore considerato al denominatore non può comunque superare quello del compito didattico previsto dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005.

Le ore effettuate (numeratore) sono calcolate sommando le seguenti voci, in sequenza, fino al raggiungimento o superamento di quota 120 ore/anno (80 per i tempi definiti):

- 1) Le ore svolte in copertura 01 (comprese riduzioni e didattica equivalente);
- 2) Le ore svolte per i Dottorati di ricerca;
- 3) Le ore svolte in copertura 12 (comprese riduzioni e didattica equivalente);



4) Le ore svolte nei Master.

N.B: Al raggiungimento o superamento del compito didattico previsto dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005, la somma si arresta, in quanto vi è la certezza di aver superato il requisito (essendo il numeratore maggiore o uguale al denominatore).

Se le ore assegnate sono inferiori alle 120 (o 80 per i tempi definiti), il calcolo viene effettuato sulle ore effettivamente assegnate.

La percentuale è calcolata sul triennio accademico considerato.

4. Ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato: Avere regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel triennio accademico 2021/2022-2022/2023-2023/2024, e risultanti dai consuntivi compilati, chiusi e controfirmati dal responsabile della struttura. Nel consuntivo deve risultare lo svolgimento di attività didattiche in ciascuno degli anni accademici oggetto di rilevazione. Per le Scuole di Specializzazione di area medica verrà preso in considerazione il triennio accademico 2020/2021-2021/2022-2022/2023. Il medesimo triennio si riferisce anche alle Scuole di Specializzazione non mediche e ai corsi sfasati di un anno rispetto all'anno accademico ordinario.

5. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità oggettiva a svolgere l'attività didattica assegnata che possono essere segnalati dalla/dal candidata/o nella domanda di partecipazione alla procedura.

6. La posizione di ciascuna/ciascun candidata/o rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo sarà visualizzabile nell'applicativo online da utilizzare per la presentazione della domanda.

Art. 7 – Requisito relativo all'attività di ricerca

1. Il requisito relativo all'attività di ricerca prevede che la/il candidata/o sia autrice/autore di un numero minimo di lavori scientifici nell'ultimo triennio solare per il quale siano già disponibili i dati aggiornati secondo i parametri previsti nel presente articolo (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023).

2. Per lavori scientifici si intendono quelli appartenenti a tipologie ammissibili ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) nell'esercizio più recente. I lavori devono essere stati inseriti nell'archivio istituzionale dell'Ateneo IRIS (<https://cris.unibo.it/>). L'elenco dei lavori è costituito dalle schede che entro la scadenza indicata dall'Ateneo (art. 5) hanno assunto uno dei seguenti stati: definitivo, validato o in validazione, riaperto.

3. Il numero minimo di lavori scientifici richiesto è pari a 3. La/il candidata/o che abbia un numero inferiore di lavori raggiunge il requisito se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è autrice/autore di almeno una pubblicazione e nel triennio di riferimento ha coordinato un progetto competitivo nazionale o internazionale (verrà presa in considerazione la data di effettivo avvio del progetto);
- b) è autrice/autore di una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia;



- c) è autrice/autore di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo pubblicato in una rivista di classe A ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per i settori non bibliometrici;
- d) è autrice/autore di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile della distribuzione delle riviste sulla base degli indicatori bibliometrici presi in esame, per almeno una categoria (Subject Category per WoS; ASJC per Scopus) per i settori bibliometrici.

4. Le/i candidate/i che hanno usufruito di almeno due anni di tempo definito nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023) devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni o, in alternativa, di una monografia o di un articolo pubblicato in una rivista di classe A oppure indicizzato nel primo quartile, secondo le modalità previste al comma 3.

5. Le/i candidate/i che hanno maturato un periodo di assenza pari o superiore a tre mesi documentato per cause tutelate dall'ordinamento nel periodo di riferimento, (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023) devono essere autrici/autori di almeno 2 pubblicazioni o, in alternativa, di una monografia o di un articolo pubblicato in una rivista di classe A oppure indicizzato nel primo quartile, secondo le modalità previste al comma 3.

6. Alle/ai docenti con disabilità accertata che ne facciano richiesta, anche nei casi in cui non abbiano maturato assenze, può essere riconosciuta la riduzione del requisito della ricerca a 2 pubblicazioni, e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo pubblicato in una rivista di classe A oppure indicizzato nel primo quartile, secondo le modalità previste al comma 3., fatta salva la possibilità per la commissione di riconoscere ulteriori riduzioni.

7. In caso di assenza per particolari motivi (salute, maternità/paternità, disabilità) tutelati dall'ordinamento superiore a 12 mesi è sufficiente essere autrici/autori di una sola pubblicazione, fatta salva la possibilità per la commissione, in casi di assenza per periodi superiori ai 18 mesi dovuta ai medesimi motivi di cui sopra, di riconoscere ulteriori riduzioni.

8. Nella procedura sono visualizzati i dati relativi ai periodi di assenza, cambi di regime di impegno e passaggi di ruolo effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Art. 8 – Requisito relativo alla attività gestionale

1. Le attività gestionali sono valutate al fine di riconoscere riduzioni rispetto al requisito previsto per l'attività di ricerca.

2. È prevista la riduzione a 2 lavori scientifici come definiti nell'art. 7 per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023), abbiano ricoperto uno dei ruoli seguenti:

- a) Presidente/Coordinatrice/Coordinatore di Corso di Studi e Responsabile di U.O.S.;
- b) Incarichi istituzionali negli Organi Accademici (componente del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione);
- c) Direttrice/ Direttore di Scuola di Specializzazione;
- d) Direttrice/Direttore del Collegio Superiore/ISA/Sedi all'estero;



- e) Coordinatrice/Coordinatore di dottorato;
- f) Presidente del Presidio di Qualità/Comitato Unico di Garanzia/Presidente di Commissione paritetica;
- g) Direttore di Struttura ex art. 25 dello Statuto di Ateneo;
- h) Vice Presidente di Scuola.

3. È prevista la riduzione a 1 lavoro scientifico come definito nell'art. 7 per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023), abbiano svolto il ruolo di Direttrice/Direttore di Dipartimento, Presidente di Campus/Coordinatrice/Coordinatore di Campus, Presidente di Scuola, Prorettrice/Prorettore o delegata/delegato del Rettore.

4. È prevista la riduzione totale per chi abbia ricoperto, anche solo in uno degli anni di riferimento, il ruolo di Magnifico Rettore o di Prorettrice/Prorettore Vicaria/o.

5. Le attività gestionali sono visualizzate nell'applicativo di presentazione della domanda on line solo se la/il candidata/o non risulta già in possesso del requisito relativo all'attività di ricerca di cui all'art. 7.

Art. 9 – Commissione di valutazione

1. La Commissione è composta da tre docenti di I fascia dell'Ateneo.
2. I componenti della Commissione vengono proposti dal Rettore al Senato Accademico e nominati con decreto rettorale. All'interno della Commissione è individuata/o una/un Presidente e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione.
3. La Commissione termina i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3.
4. La/il Presidente può chiedere al Magnifico Rettore una proroga di ulteriori trenta giorni dei termini per la conclusione dei lavori solo per comprovati e giustificati motivi.

Art. 10 – Approvazione degli atti della procedura valutativa e termini di conclusione del procedimento

1. Gli atti della procedura valutativa sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di valutazione.
2. La procedura sarà conclusa, con tutti i successivi adempimenti amministrativi e contabili necessari, entro 5 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di cui all'art. 3.

Art. 11 – Esito positivo della valutazione

1. Le/i candidate/i che avranno ottenuto una valutazione positiva saranno inquadrare/i nella classe stipendiale superiore dal 1° giorno del mese in cui avranno diritto all'attribuzione della classe stessa.



Art. 12 – Esito negativo della valutazione e mancata presentazione della domanda

1. Le/i candidate/i che conseguiranno una valutazione negativa, per ottenere la nuova classe stipendiale, potranno presentare domanda di partecipazione solo nella prima tornata che sarà bandita trascorso un anno dalla pubblicazione del presente bando.

Nel caso in cui la partecipazione alla sessione valutativa successiva si concluda con esito positivo, le/i candidate/i saranno inquadrare/i nella classe stipendiale superiore con decorrenza posticipata di un anno solare rispetto alla data di maturazione della anzianità necessaria per la partecipazione al presente bando.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche a tutti gli aventi diritto che non presentino domanda di partecipazione al bando.

Info Point

Per informazioni relative allo svolgimento della procedura rivolgersi all'**Ufficio Carriere** del Settore Stato Giuridico Docenti al seguente indirizzo di posta elettronica:

email: apos.bandoclassistipendiali@unibo.it

Il personale addetto riceve il pubblico, in via prioritaria mediante piattaforma Teams, nei seguenti giorni ed orari e ai seguenti recapiti:

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 - martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00
- Telefono: 051 2098956-55-54

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area del Personale – dott. Michele Menna- Piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.

ALLEGATI: n. 1 Elenco delle professoresse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori aventi diritto a presentare domanda di partecipazione al presente bando.

LA PRORETTRICE VICARIA
Prof.ssa Simona Tondelli
firmato digitalmente

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni dal ricevimento della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.